

PEC Presidente Trib. CS

Da: marcocorno@pec.it
Inviato: giovedì 9 ottobre 2025 19:52
A: presidente.tribunale.cosenza
Oggetto: Richiesta di pubblicazione sentenza
Allegati: Sentenza oscurata.pdf

Unitamente alla presente trasmetto, nella veste di liquidatore e in ottemperanza alle disposizioni avute dal Giudicante, la sentenza oscurata dei dati sensibili al fine di consentire all'Ufficio di Presidenza la sua pubblicazione sul sito del Tribunale di Cosenza - Sezione procedure di sovraindebitamento.

Cordialmente.

--

Dott. Marco Corno
Revisore Legale
Consulente del Giudice
Esperto in diritto della crisi

Registro Revisori Legali c/o MEF n. 164043
Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza n. 20/B
Albo CTU c/o Tribunale di Cosenza n. 180/17/VG
Albo Gestori della Crisi d'Impresa c/o Ministero della Giustizia n. 2334

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail.

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Visto: *Stautina, incaricando a Tel. Buè*
la competenza cancellere.

Cosenza, il 13/10/2015

IL CAPO DELL'UFFICIO

Il Presidente del Tribunale
Loredana De Franco



Tribunale di Cosenza

Ufficio Fallimenti e altre procedure concorsuali

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dalle Magistrate:

dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente

dott.ssa Mariarosaria Savaglio giudice

dott.ssa Marzia Maffei giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentita la giudice relatrice, la seguente

SENTENZA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

sul ricorso n.78-1 /2025 P.U.

presentato nell'interesse di [REDACTED], con il patrocinio dell'Avv. Pierpaolo Rodighiero, nel cui studio in Cosenza, Via Piave 82 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con ricorso depositato in data 20.02.2025, [REDACTED] (persona fisica esercente attività di lavoro dipendente presso l'Arma dei Carabinieri) ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata nei propri confronti, ritenendone sussistenti i presupposti a tal fine richiesti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

lette le integrazioni richieste dal Tribunale e depositate in data 31 luglio 2025 e 6 ottobre 2025;

considerato, in primo luogo, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, co. 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, nei limiti di compatibilità;

ritenuto, tuttavia, che nel procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori e che, pertanto, non vi sia una generale necessità di fissare l'udienza di comparizione ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII, come nel caso di specie;

rilevata, preliminarmente, la competenza del Tribunale di Cosenza ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che il debitore ha la propria residenza nel Comune di Cosenza;



ritenuto che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI;

considerato che, nel rispetto di tale premessa, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI);

rilevato che dal controllo effettuato i documenti sono stati correttamente allegati;

dato atto che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;

considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (di ammontare residuo superiore ad € 127.700,00, al netto delle spese di procedura e del compenso a favore dell'OCC);

dato atto che il ricorrente non risulta avere bene fruttuosamente liquidabili, ma mette a disposizione della procedura unicamente una quota del proprio reddito, da intendersi come bene futuro e chiesto l'esclusione dalla liquidazione;

evidenziato altresì che il ricorrente ha documentato la proprietà dell'autovettura Jeep Renegade targata EY212XY, immatricolata nel 2015, che ha raggiunto un chilometraggio di quasi 200.000 km e chiesto l'esclusione dalla liquidazione del mezzo il mantenimento temporaneo per motivi di lavoro; rilevato che, anche in assenza di beni liquidabili, la giurisprudenza più recente non ha mancato di evidenziare la possibilità di aprire la liquidazione controllata, anche a richiesta del debitore, qualora vi sia un'utilità per i creditori (si cfr Tribunale di Verona, 20 settembre 2022);



evidenziato in particolare, sull'ammissibilità di una liquidazione controllata "senza beni" (o, meglio, fondata sull'apporto di attivo futuro rappresentato dalla destinazione alla procedura di un quota mensile della retribuzione da lavoro subordinato), che la stessa debba concludersi in senso favorevole al debitore sulla scorta delle indicazioni fornite in *subiecta materia* dal diritto eurounionale e, soprattutto, dalla sentenza n° 6/2024 della Corte Costituzionale, là dove, interpretando a contrario il disposto dell'art. 288, comma 4, lettera b) C.C.I.I. ha confermato *"la possibilità di ascrivere alla procedura della liquidazione controllata anche i beni sopravvenuti che si pone in piena sintonia con quanto dispone, in generale, l'art. 2740 c.c., in base al quale "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri"*;

dato atto che la quota di reddito messa a disposizione della procedura, secondo i parametri di riferimento di cui all'art. 283 CCII *"deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159"*;

ritenuto, pertanto, che nel caso di specie, il [REDACTED] ha messo a disposizione della procedura l'importo di € 810,00 mensili, quale quota di reddito netto mensile corrispondente all'eccedenza rispetto ad € 1348,63 sino alla chiusura della procedura di liquidazione o comunque sino all'esdebitazione;

evidenziato altresì che la vetustà dell'autovettura - che ne rende non conveniente la liquidazione - unitamente alle documentate esigenze di spostamenti anche in orari notturni del [REDACTED] (da sempre, addetto al servizio di tutela e scorte di Magistrati, di persone con incarichi istituzionali, persone sottoposte con qualità "OMISSIS" per legge), consente di ritenere utilmente invocabile la richiesta di esclusione dell'autovettura dalla liquidazione;

ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per aprire la procedura di liquidazione controllata; considerato che nulla osta affinché il gestore designato dall'OCC possa essere nominato liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI;

dato atto che l'apertura della liquidazione controllata comporta il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari quale effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P. Q. M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED]

esclude dalla liquidazione l'autovettura Jeep Renegade targata EY212XY;

nomina giudice delegata la dott.ssa Marzia Maffei;



nomina liquidatore il dott. Marco Corno;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone risulti escluso il reddito del ricorrente sino alla concorrenza di € mensili, con obbligo della parte di versare il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere in pendenza della procedura;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale, con oscuramento dei dati sensibili del debitore;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente; si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151 CCII; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III del CCII; dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio dell'8 ottobre 2025

La Presidente

Rosangela Viteritti

La Giudice rel.

Marzia Maffei

